

# **DISCIPLINARE DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAPANNORI**

## **Art.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente disciplinare regola lo svolgimento delle Attività di Trasporto Sociale in favore di cittadini anziani e diversamente abili ed il conseguente rapporto che si instaura fra le Organizzazioni di Volontariato che intendono convenzionarsi per lo svolgimento delle attività stesse e il Comune di Capannori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 26/04/93 n. 28, e successive modifiche e integrazioni, e del più generale quadro normativo vigente, l'attività convenzionata costituisce prestazione anche integrativa di quelle erogate dai servizi pubblici.

## **Art. 2 – DESTINATARI**

Le attività di trasporto oggetto del presente Disciplinare sono le seguenti:

- 1)trasporto singolo o collettivo in andata e ritorno di cittadini diversamente abili dalla propria abitazione ai centri o istituti di socializzazione e/o di riabilitazione a gestione pubblica e/o convenzionata, diurni, scuole elementari, medie, superiori e/o di formazione professionale, luoghi previsti dai progetti per inserimenti socio terapeutici;
- 2)trasporto singolo o collettivo di andata e ritorno di soggetti anziani presso Centri Diurni;
- 3)trasporto di andata e ritorno di soggetti privi di assistenza familiare e in condizioni economiche modeste o disagiate ed impossibilitati a recarsi autonomamente presso presidi sanitari pubblici o privati, per cicli di terapie riabilitative;
- 4)ogni altro trasporto che si rendesse necessario, autorizzato preventivamente dall'Amministrazione Comunale.

E' fatta salva la facoltà di richiedere alle Associazioni di Volontariato convenzionate, ulteriori prestazioni di tipologia analoga a quelle oggetto del presente avviso pubblico, in relazione all'organizzazione di nuove iniziative attivate dall'Amministrazione Comunale.

Ognuna di tali eventualità sarà oggetto di cooprogettazione tra le parti firmatarie che si impegnano, in solido fra loro, a garantire lo stesso spirito di collaborazione, nei limiti delle possibilità di ciascuna.

Il territorio di riferimento per i trasporti di cui ai punti da 1) a 4) è il Comune di Capannori e di Lucca.

In casi eccezionali, per necessità occasionali o per periodi di tempo limitati, su progetto del Servizio Sociale Professionale, potranno essere autorizzati trasporti nel territorio della Provincia di Lucca e/o fuori del territorio provinciale lucchese.

L'attivazione delle prestazioni in favore dei soggetti sopra descritti, sarà preventivamente autorizzata, dietro presentazione di domanda, dall'Ufficio Prevenzione Sociale del Comune di Capannori.

## **ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le specifiche attività che formano oggetto del rapporto bilaterale con ciascuna Organizzazione di Volontariato, le modalità con le quali tale collaborazione si instaura e i rapporti economici e giuridici fra le parti, sono disciplinati dalle seguenti norme:

-L. n. 266 dell'11/08/1991 "Legge quadro sul volontariato";

-L.R.T. n. 28 del 26/04/1993 “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato”, e successive modifiche;

-D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

-L. n. 328 del 08/01/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

-D.P.C.M. del 30/03/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L. 328/2000”

-Delibera Consiglio Regionale toscano n° 199 del 31.10.2001;

-P.I.S.R. 2007-2010 della Regione Toscana e successivi aggiornamenti;

-L.R. 41/2005

-condizioni contenute nell’Avviso Pubblico, nel presente Disciplinare e nella Convenzione.

-norme richiamate nelle disposizioni sopra citate, nell’Avviso Pubblico, nel Disciplinare e nella Convenzione.

#### **Art. 4 – AVVISO PUBBLICO**

Il Comune di Capannori emette pubblico avviso con il quale invita tutte le Organizzazioni di Volontariato di cui alla L. 266/91 interessate, ed in possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 5, a presentare domanda di convenzionamento.

Le domande, redatte su apposito modulo, devono essere indirizzate al Dirigente del Servizio Politiche Sociali - Ufficio Promozione Sociale, inoltrandole al Protocollo Generale del Comune di Capannori.

Le domande verranno esaminate da una Commissione composta dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali o suo delegato, personale amministrativo e personale tecnico, al fine di verificarne la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti richiesti.

Saranno infine valutati i vari progetti per l’organizzazione delle Attività di Trasporto Sociale.

I soggetti convenzionati dovranno individuare una organizzazione che svolga le funzioni di capofila (comunicando un referente tecnico) per lo smistamento delle attività di trasporto e per la tenuta dei rapporti (anche economici) al momento del convenzionamento.

L’Amministrazione erogherà il corrispettivo pattuito per la gestione delle attività all’Associazione capofila, che si assumerà l’onere di ripartire il rimborso tra gli altri soggetti in modo proporzionale alle prestazioni svolte e alle spese sostenute. L’Amministrazione vigilerà sul corretto svolgimento di tali operazioni.

Il compito di capofila potrà essere svolto dalla stessa Associazione per tutta la durata della Convenzione o a turno, con cadenza da concordare, tra le varie Associazioni convenzionate.

#### **Art. 5 – REQUISITI PER L’ACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE**

Possono richiedere il convenzionamento per le attività oggetto del presente disciplinare le Organizzazioni di Volontariato di cui alla L. 266/91, in possesso dei seguenti requisiti:

-essere iscritte da almeno sei mesi all’Albo Regionale di cui all’art. 4 della L.R.T. 28/93, e non avere procedure di cancellazione in corso;

-aver maturato esperienza pluriennale nel settore specifico con Enti ed aziende pubbliche, e comunque in maniera continuativa nell’ultimo triennio;

-essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari;

-essere in possesso di mezzi idonei, omologati al trasporto di diversamente abili deambulanti e non, coperti da adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile compresi tutti i terzi trasportati, secondo la normativa vigente in materia;

-impegno a costituire una sede operativa, nell'ambito territoriale del Comune di Capannori entro 30 giorni dalla stipula della convenzione;

-rilevante prevalenza dell'impiego di volontari rispetto al personale dipendente;

-garanzia di presenza degli stessi operatori tale da assicurare un adeguato svolgimento delle attività.

Nella domanda di convenzionamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione stessa nelle forme di legge, oltre al possesso dei requisiti richiesti, deve essere dichiarato:

-il numero degli automezzi, omologati al trasporto di diversamente abili deambulanti e non, che l'Organizzazione intende mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività;

-il numero dei soci volontari e dei lavoratori dipendenti che l'Organizzazione intende mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività;

-descrizione delle prestazioni identiche a quelle di cui al presente disciplinare prestate nell'ultimo triennio per conto di Enti e Aziende pubbliche;

-definizione di un progetto organizzativo degli interventi dal quale emergano gli standard qualitativi e di efficienza delle attività e la capacità di coniugare gli aspetti tecnici con quelli relazionali e solidaristici.

L'Organizzazione di Volontariato si impegna comunque, con le attrezzature tecniche e i mezzi in suo possesso, a garantire la continuità e regolarità delle prestazioni.

## **ART. 6 - CONVENZIONE**

Il Comune di Capannori provvede alla stipula della Convenzione, in rapporto alle proprie necessità e alle attività offerte dalle Organizzazioni che hanno fatto richiesta di convenzionamento, tenendo conto dei requisiti e dei criteri previsti dalla vigente normativa.

La Convenzione avrà la durata di anni 1(uno) a decorrere dal 01.06.2010.

E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

## **ART. 7- GARANZIA DI CONTINUITA' DELLE ATTIVITA'**

Alla scadenza della convenzione l'Aggiudicatario è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità delle attività, sino all'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

## **ART. 8 – DOTAZIONE**

Al momento della stipula della Convenzione, le Organizzazioni di Volontariato sono tenute a fornire i seguenti documenti:

- elenco dettagliato degli automezzi messi a disposizione (tipo, targa, anno di immatricolazione, estremi della polizza assicurativa);
- elenco dettagliato delle unità di personale dipendente impiegato, con relative qualifiche e modalità di impiego;
- numero dei soci volontari impiegati nelle attività;
- indicazione nominativa del/i responsabile/i dell'attività oggetto della convenzione.

Gli stessi andranno a costituire allegati parte integrante della convenzione medesima.

Le Organizzazioni di Volontariato sono tenute a dare immediata comunicazione di ogni e qualsiasi variazione degli elementi suddetti.

La dotazione minima da impiegare su ciascun automezzo deve essere di almeno due unità: un autista, munito di specifica autorizzazione alla guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi, ed un accompagnatore, salvo casi eccezionali e preventivamente autorizzati per i quali l'accompagnatore non è richiesto.

E' ammessa inoltre la presenza sull'automezzo di operatori delle strutture e/o familiari dell'utente, qualora la gravità della menomazione o inabilità del soggetto lo renda necessario. Tale presenza deve essere in ogni caso autorizzata dal Comune di Capannori.

## **ART. 9 – OBBLIGHI CONTRATTUALI E PREVIDENZIALI**

Le Organizzazioni di Volontariato convenzionate devono essere in regola con tutte le leggi e le disposizioni inerenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale e/o integrativo di lavoro nei confronti del personale dipendente.

Devono inoltre essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari, nonché con le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

## **Art. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI**

Il cittadino che necessita di usufruire del trasporto sociale deve presentare domanda redatta su apposito modello presso lo Sportello Sociale del Comune di Capannori. L'attivazione del trasporto deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Promozione Sociale in relazione alla sussistenza dei requisiti per poter aver accesso alla prestazione ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti o su progetto personalizzato del Servizio Sociale Professionale.

Accertata la titolarità del richiedente, l'Amministrazione Comunale ne dà comunicazione all'Associazione capofila che provvede ad assegnare la prestazione, tenendo conto della residenza del cittadino e dell'ubicazione del luogo in cui richiede di essere trasportato, della disponibilità di mezzi dell'Organizzazione di Volontariato e della composizione dei gruppi collettivi al fine di una razionalizzazione organizzativa e dei relativi costi.

Le attività, pertanto, dovranno essere smistate tra le Associazioni in maniera omogenea, senza penalizzare nessuna delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate, nel rispetto del criterio di economicità e del principio di imparzialità.

Nella comunicazione di attivazione della prestazione dovrà essere precisata la natura e la durata dell'intervento.

## **Art. 11 – MODALITA' DI PAGAMENTO.**

Il Comune di Capannori riconosce alle Organizzazioni convenzionate, per gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività in regime convenzionale, un budget annuo di € 160.000,00, in rapporto ai 210.526 Km annui da percorrere e alle prestazioni connesse, riferite ad una media mensile di n° 55 utenti trasportati.

Il corrispettivo sarà erogato mensilmente dietro presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute per la gestione delle attività (spese di carburante, assicurazione - manutenzione - ammortamento – acquisto mezzi, assicurazione volontari, costo personale dipendente adibito alle attività, spese telefoniche, affitto locali etc.) nonché del numero dei trasporti e dei corrispondenti chilometri effettuati, unitamente ad una relazione sull'attività svolta.

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L. 266/91 è a carico del Comune di Capannori l'onere per la copertura assicurativa degli aderenti alle Organizzazioni convenzionate che prestano opera di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, limitatamente alla parte impiegata nell'attività stessa.

## **Art. 12 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' – trasporti collettivi**

Le Organizzazioni di Volontariato svolgono le attività in piena autonomia organizzativa e gestionale, ma comunque in uno spirito di collaborazione e di razionalizzazione dei costi e dei tempi impiegati, nel rispetto degli utenti, tenuto conto anche delle loro particolari esigenze e peculiarità.

I trasporti collettivi vengono organizzati, nel modo più omogeneo e razionale possibile, tenuto conto della combinazione dei seguenti elementi:

- 1) residenza degli utenti;
- 2) orari di entrata e di uscita dai luoghi di destinazione;
- 3) luoghi di destinazione finale.

#### **Art. 13 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' – trasporti singoli**

I trasporti singoli potranno essere attivati, previa autorizzazione del Comune di Capannori, solo nei seguenti casi:

- trasporti occasionali ed eccezionali di soggetti privi di assistenza familiare ed in condizioni economiche disagiate;
- trasporti di persone, anche con cadenza periodica, presso centri diurni, riabilitativi, di socializzazione, scuole superiori, centri di formazione, luoghi previsti per inserimenti socio terapeutici, solo nel caso in cui, per documentate e motivate ragioni logistiche ed organizzative, non sia possibile inserirle in un gruppo (esempio orari di entrata e di uscita inconciliabili con gli altri, luogo di destinazione non comune ad altri utenti ecc.).

In ogni caso il Comune di Capannori, prima di darne comunicazione all'utente, accerterà con le Organizzazioni di Volontariato che gestiscono le attività, la sua effettiva compatibilità e sostenibilità organizzativa.

#### **Art. 14 – NUOVE MODALITA' DI GESTIONE E ORGANIZZATIVE**

Il Comune di Capannori si impegna a realizzare una maggiore collaborazione con le strutture di destinazione degli utenti, allo scopo di razionalizzare le attività e migliorarne l'economicità e l'efficienza (es. conciliare i tempi di entrata e di uscita dei ragazzi, ecc....);

Le Organizzazioni di Volontariato convenzionate collaborano con il Comune di Capannori nel garantire la massima efficienza nell'organizzazione delle attività, anche mediante un monitoraggio costante sullo svolgimento delle stesse da parte degli utenti, al fine di razionalizzare le risorse e consentire l'accesso a tutti coloro che ne hanno necessità.

#### **Art. 15 – CONTROLLI**

Il Comune di Capannori può effettuare controlli sulla sussistenza dei requisiti delle Organizzazioni convenzionate, nonché sulla regolarità degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari, mediante richiesta di esibizione della documentazione che attesti e comprovi quanto sopra.

#### **Art. 16 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' fatto divieto alle Associazioni convenzionate di cedere o subappaltare le attività, anche parzialmente, pena la risoluzione immediata della convenzione, salvo il diritto da parte dell'Amministrazione Comunale al risarcimento di eventuali, ulteriori danni.

#### **Art. 17 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

La Convenzione può essere oggetto di risoluzione da parte del Comune di Capannori in caso di:

- 1) gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità delle attività, frode o grave negligenza;
- 2) mancata ottemperanza al complesso degli impegni assunti e contravvenzione agli obblighi e alle condizioni contenute nella Convenzione e nel presente Disciplinare;
- 3) comportamenti tenuti nei confronti degli utenti caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza delle disposizioni relative alle attività svolte, o lesivi dei diritti e della dignità degli utenti;

4) venire meno di uno dei requisiti richiesti.

Ad eccezione del verificarsi dei casi di cui al punto 4), prima di procedere alla risoluzione della convenzione, il Comune di Capannori provvede a contestare per scritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non superiore a 7 giorni entro il quale dovranno pervenire le contro deduzioni scritte e/o dovranno essere immediatamente rimosse le cause dello stesso.

La convenzione potrà essere altresì risolta nel caso in cui il Comune di Capannori cessi le attività oggetto del presente disciplinare. In tal caso le Organizzazioni di Volontariato devono essere informate mediante raccomandata A/R con almeno 45 giorni di anticipo.

In tal caso il soggetto cessante onorerà quanto di propria competenza, rispetto alle attività svolte.

Le Organizzazioni di Volontariato convenzionate possono richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguirla, nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari secondo quanto disposto dall'art. 1672 del Codice Civile.

In tutti i casi, la risoluzione della convenzione deve essere comunicata alla controparte mediante raccomandata A/R.

### **Art. 18 – TAVOLO TECNICO**

I sottoscrittori del presente accordo, entro un mese dall'effettivo avvio delle attività, costituiscono un "Tavolo Tecnico" con compiti di coordinamento, regia, analisi monitoraggio e selezione dei problemi organizzativi inerenti la gestione delle attività stesse.

Il tavolo tecnico è composto da un rappresentante del Comune di Capannori e due rappresentanti delle Associazioni di Volontariato.

Il Comune di Capannori ne assume la direzione e ne garantisce il funzionamento formale.

Il "Tavolo Tecnico" è convocato su richiesta di uno dei firmatari del presente atto, con indicazione dell'ordine del giorno e comunque mensilmente per la verifica e il monitoraggio degli interventi effettuati il mese precedente.

Dalla richiesta il Comune di Capannori si impegna a promuovere la riunione entro sette giorni.

Casi di urgenza motivata possono prevedere una convocazione rapida.

### **Art. 19 – CONTROVERSIE**

Il giudizio in eventuali controversie in merito all'applicazione della Convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da 3 membri: un rappresentante del Comune di Capannori, un rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato, ed un membro scelto di comune accordo con funzioni di Presidente.

### **Art. 20 – FORO**

Nel caso in cui non sia possibile comporre le eventuali controversie in modo bonario, secondo quanto previsto al precedente ART. 19, il Foro competente è quello di Lucca.

### **Art. 21 – NORMA FINALE**

Per quanto non previsto o esplicitato nel presente atto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.